



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 173 DEL 30/11/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIAO 2023/2025 (SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE)

L'anno **duemilaventitre**, addì **trenta**, del mese di **novembre**, alle ore **sedici**, e minuti **zero**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Zanusso Andrea - SINDACO	Si
Algostino Sergio - VICE SINDACO	Si
Baudino Marco - ASSESSORE	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste quale Segretario Comunale il Signor **Dott. Luca FASCIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Zanusso Andrea** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIAO 2023/2025 (SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, rubricato Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, che recita:

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a. gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c. compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*

- e. *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f. *le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- g. *le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- h. articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
- i. articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;*
- j. articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni di personale) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) omissis (in quanto non applicabile agli enti locali);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- d) articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 23/01/2023, con la quale veniva approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2023 – 2025;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare la sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica” e “Organigramma”, in ragione delle sopravvenute esigenze organizzative evidenziate nella relazione allegata;

RICHIAMATI:

- il decreto interministeriale del 8 maggio 2018 concernente “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, registrato dalla Corte dei conti - Reg.ne - Prev. n. 1477 del 9 luglio 2018 – con la nota avviso n. 0026010 del 9 luglio 2018;

- la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale della Puglia, n. 111/2018/PAR la quale nel rispondere al quesito “(...) cosa si debba intendere con la locuzione “spesa potenziale massima” della dotazione organica, così codificata dalle linee di indirizzo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 27 luglio scorso (...)” conferma che per gli enti locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006 ovvero: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” dell'anno 2008;

VISTO l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in base al quale: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il*

rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Omissis”;

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, volto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”;

VISTE le sopravvenute esigenze di personale emerse per il triennio 2023/2025, si prevede:

Anno 2023:

assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (ex cat. C) a tempo pieno ed indeterminato presso il Servizio Amministrativo tramite concorso pubblico o utilizzo di graduatoria di altro Ente: procedura già conclusa;

assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato presso il Servizio Demografico tramite concorso pubblico o utilizzo di graduatoria di altro Ente: procedura già conclusa;

progressione verticale ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del CCNL “Funzioni Locali” del 22.11.2022, dall'area degli Istruttori (ex cat. C) all'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni” (ex cat. D), per n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”;

Anno 2024:

qualora le procedure assunzionali previste nel 2023 non si concludano entro il 31.12.2023, saranno riproposte nel 2024;

Anno 2025:

Al momento non sono previste assunzioni;

RITENUTO di acquisire il parere del Revisore dei Conti in ordine alla sezione “Piano del fabbisogno di personale” del Piano integrato di attività e organizzazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la competenza della Giunta a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs. 267/2000, e dell'art. 11 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione n. 132/2022;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di modificare la sezione “Piano dei fabbisogni di personale” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), approvato con propria deliberazione n. 13 del 23/01/2023, come da prospetti allegati al presente atto e come di seguito riportato:

Anno 2023:

assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo (ex cat. C) a tempo pieno ed indeterminato presso il Servizio Amministrativo tramite mobilità, concorso pubblico o utilizzo di graduatoria di altro Ente;

assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo (ex cat. D) a tempo pieno ed indeterminato presso il Servizio Demografico tramite mobilità, concorso pubblico o utilizzo di graduatoria di altro Ente;

progressione verticale ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del CCNL “Funzioni Locali” del 22.11.2022, dall'area degli Istruttori (ex cat. C) all'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni” (ex cat. D), per n. 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”;

Anno 2024:

qualora le procedure assunzionali previste nel 2023 non si concludano entro il 31.12.2023, saranno riproposte nel 2024;

Anno 2025:

Al momento non sono previste assunzioni;

2) di dare atto che il piano dei fabbisogni di personale costituisce, ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011, allegato della sezione operativa del Documento Unico di Programmazione, e dovrà essere recepito da parte del Consiglio – in sede di approvazione del Dup e delle note di aggiornamento al Dup;

3) di dare atto che tale programmazione corrisponde alle effettive esigenze dell'Amministrazione, sulla base dei fabbisogni di personale manifestati dai dirigenti per il triennio 2023/2025 coniugate alle capacità di spesa dell'ente;

4) di dare atto che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, come aggiornato con la presente deliberazione:

- a) rispetta i vincoli assunzionali e di spesa di cui alla normativa vigente in materia, così come risulta dalla relazione allegata quale parte integrante e sostanziale;

b) rispetta il valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 e la disciplina transitoria di cui all'art. 5 del medesimo decreto;

5) di dare atto che la spesa per le assunzioni previste dal presente piano trova adeguata copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/12/2022 e modificato con successive deliberazioni.

Inoltre, con separata ed unanime votazione resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, stante l'urgenza di procedere.

Sulla presente delibera sono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 da parte dei relativi Responsabili del Servizio.

Parere Tecnico Favorevole Contrario

Lì 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca FASCIO

Parere Contabile Favorevole Contrario

Lì 30/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca FASCIO

Letto , confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO
F.to Zanusso Andrea

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**
F.to Dott. Luca FASCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni consecutivi

Con decorrenza dal 05/01/2024

li 05/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00
- Divenuta esecutiva in data _____
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3° comma del D.Lgs. 267/00)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca FASCIO

Comunicato ai Capigruppo in data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca FASCIO

=====